



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

ORDINANZA N. 10 DEL 18/10/2024

Prot. 1113 del 18/10/2024

OGGETTO:

Ordinanza di decoro paesaggistico – interventi a tutela del decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso:

- che la tutela ed il miglioramento del decoro del paese rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
- che il raggiungimento di una migliore qualità dell'igiene non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui l'abbandono di rifiuti e merci di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciandovi cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;
- che l'art. 3 commi 6 e 14 della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza" sanziona il comportamento di chi "insozza" le pubbliche vie, anche gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
- che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze per chiunque insozzi vie pubbliche non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00";
- che la circolare del Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2009 contiene indicazioni in merito all'interpretazione di alcune disposizioni contenute nella Legge n. 94/2009;

Ritenuto che sussistano motivi pregiudizievoli di carattere di degrado ambientale nella totalità del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento del paesaggio, dell'ambiente e del panorama;

Considerato inoltre che, nell'ambito del territorio comunale sono stati riscontrati, anche recentemente, episodi di insozzamento del suolo pubblico posti in essere mediante comportamenti, quali, ad esempio, l'abbandono anche momentaneo incontrollato ed indiscriminato di merci o rifiuti ingombranti tra cui constatati lo stato di abbandono e la grave carenza di manutenzione in cui versano diverse aree private del territorio, per le quali non vengono praticate le corrette operazioni di pulizia, di sfalcio dell'erba e di potatura degli arbusti, come tali elementi incidano negativamente per il pubblico decoro e possano rappresentare un rischio fornendo un habitat ideale per la proliferazione di animali e di insetti,

Considerate l'importanza che le pubbliche vie e la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, tutelato dall' art. 9 della Costituzione Italiana, la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità delle strade comunali o vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere, e la necessità di dover eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente quali tra gli altri materiali depositati all'esterno di abitazioni sulle pubbliche vie;

Rilevato quindi, che, tali episodi sopra descritti, oltre ad arrecare danno, con le relative ripercussioni economiche a danno dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, determinano lo scadimento del decoro del paese, il diffondersi del degrado e la limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con conseguente scadimento della qualità della vita;

Atteso che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti ed i comportamenti che generano di fatto situazioni di degrado, le quali turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e alterano il decoro urbano, provocando lo scadimento della qualità della vita;

Visto l'art 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che prevede che, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

Dato atto che, per quanto concerne le fattispecie di illeciti amministrativi oggetto della presente ordinanza, le stesse non sono attualmente sufficientemente ed adeguatamente disciplinate e perseguite, dal punto di vista sanzionatorio, nelle vigenti disposizioni regolamentari comunali, che necessitano pertanto, di essere modificate, al fine di munirle dell'adeguata forza deterrente, soprattutto a riguardo delle fattispecie comportamentali ricadenti nella nozione di "insozzamento delle pubbliche vie", nozione questa prevista dall'articolo 3, comma 6, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, che contempla, a riguardo, che, per le suddette ipotesi di insozzamento, le sanzioni per i trasgressori, previste dalle ordinanze e dai regolamenti comunali, non possano avere un importo inferiore ad euro 500,00;

Ritenuto conseguentemente necessario e opportuno provvedere ad adottare apposita ordinanza, ai sensi del sopra indicato articolo 54, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, stabilendone nel contempo la durata della vigenza in mesi 12 (dodici), al fine di poter procedere nel frattempo all'approvazione delle necessarie modifiche degli atti regolamentari comunali in vigore, soprattutto a riguardo dell'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in essi presenti, al fine di rendere le stesse munite del necessario grado di afflittività e di forza deterrente;

Visto il D.M. del 5 agosto 2008, che oltre a definire le materie della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, stabilisce anche le situazioni ed i comportamenti nell'ambito dei quali il Sindaco è legittimato ad emanare provvedimenti afferenti alle suddette materie, ai sensi del menzionato articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n.152/2006;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Che tutti gli spazi e vie del territorio comunale debbano essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore artistico, ambientale e storico, e da garantirne il decoro e la pulizia;

Su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di:

- abbandonare rifiuti non ingombranti anche in prossimità dei contenitori pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad euro 100,00 (cento);
- depositare materiali ingombranti sulla pubblica via. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad euro 500,00 (cinquecento);
- depositare, abbandonare, scaricare, versare o gettare in modo indiscriminato ed incontrollato rifiuti di ogni genere e di ogni dimensione, liquidi o alimenti, in modo tale da insozzare le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad euro 500,00 (cinquecento);
- sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad euro 100,00 (cento);

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, alle strade regionali e provinciali ricadenti nella delimitazione del centro abitato, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di procedere alle seguenti operazioni a tutela e ripristino del territorio:

- Taglio dei rami e piante che si protendono dal ciglio interno del fosso sul suolo pubblico, a partire da cm 50 (cinquanta) interni ai fondi privati;
- Che sia vietato lasciare sul terreno materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, tale da mettere a rischio di inquinamento momentaneo o duraturo la superficie e il sottosuolo;
- Che i proprietari dei fondi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare, a partire da 50 cm nella parte interna, i rami che si protendono oltre il ciglio stradale, e che non possano deporre, gettare o provocare la caduta di pietre o frane sulle strade comunali o vicinali;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza per gg 15 all'Albo Pretorio Comunale nonché l'affissione della presente sulle aree interessate per una corretta informazione;

Contro la presente ordinanza e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Piode, 18/10/2024.

IL SINDACO
Ferraris Davide

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/10/2024 al 02/11/2024.

Piode, li 18/10/2024

IL MESSO COMUNALE

Cucciola rag. Omar
